

“FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE PER I LAVORATORI EDILI”

Attivazione del Fondo Incentivo all’Occupazione per gli operai edili

Il 10 settembre 2020, in attuazione di quanto previsto dai CCNL per il settore Edile, è stato sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali il Verbale di accordo per la regolamentazione del **Fondo Incentivo Occupazione**.

Il Fondo ha lo scopo di incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale nel settore edile.

Il Fondo, in funzione presso questa Cassa Edile per le competenze di livello territoriale, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, riconosce alle imprese la possibilità di richiedere al momento dell’assunzione, quale una tantum, per ogni operaio iscritto, indipendentemente dal numero degli operai occupati, la somma di Euro 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla stessa Cassa Edile. Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile può anche riconoscere un voucher per la formazione pari a Euro 150,00, da spendere entro 180 giorni dall’assunzione a favore del lavoratore (ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante) presso le Scuole Edili del sistema. Si specifica che non è obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi. Tuttavia per potere richiedere il bonus formazione occorre avere precedentemente richiesto l’incentivo di Euro 600,00.

L’incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo incentivo all’occupazione” costituito presso ciascuna Cassa Edile.

Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione:

- Il datore di lavoro deve risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti in Cassa Edile a livello nazionale. Hanno diritto alla prestazione anche le aziende con un piano di rateizzazione in corso, purché in regola con il versamento delle rate;
- L’incentivo si applica per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, e nell’ipotesi di trasformazioni di contratti a tempo determinato;
- L’incentivo si può richiedere solo per gli operai e non anche per gli impiegati;
- L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni;
- La prestazione è concessa per i lavoratori che, al momento della richiesta o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni). Ed è riconosciuta all’impresa fino ad un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre);
- L’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro;

- Nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, per l'erogazione della prestazione è indispensabile aver effettuato la formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

La cassa Edile, dopo avere valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.

A pena di nullità, la richiesta della prestazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di assunzione all'indirizzo PEC cassaediletrapani@pec.it, compilando la modulistica scaricabile dal Sito di questa Cassa Edile nell'Area IMPRESE.

Per tutte le domande presentate fino al 31 marzo le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno; le domande presentate dal 1 aprile al 30 settembre le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno. I criteri per determinare la graduatoria delle domande sono l'anzianità contributiva dell'impresa richiedente, l'età del lavoratore e la data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'eventuale assunzione del lavoratore tramite la Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia è motivo di attribuzione di un punteggio maggiore.

Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo.

Nel limite delle risorse a disposizione del Fondo di questa Cassa Edile, ai fini del riconoscimento della prestazione saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di condizioni, i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.